



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 aprile 2022
(OR. en)

7901/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0110 (NLE)**

LIMITE

**CORLX 316
CFSP/PESC 441
RELEX 433
COEST 265
FIN 394**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2022) 10 final
Oggetto:	Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2022) 10 final.

All.: JOIN(2022) 10 final



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 5.4.2022
JOIN(2022) 10 final

2022/0110 (NLE)
SENSITIVE*

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano
la situazione in Ucraina**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
- (3) In data XXX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC. Tale decisione amplia l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza e stabilisce ulteriori restrizioni all'importazione di taluni beni provenienti dalla Russia, in particolare carbone e altri combustibili fossili solidi, nonché ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Russia, in particolare di carboturbi e altri beni.
- (4) La decisione (PESC) 2022/XXX impone ulteriori misure restrittive che vietano alle imprese di trasporto su strada stabilite in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione europea.
- (5) La decisione (PESC) 2022/XXX vieta inoltre l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi ed entità od organismi stabiliti in Russia.
- (6) La decisione (PESC) 2022/XXX stabilisce altresì il divieto di fornire sostegno, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio derivante da un programma dell'Unione, dell'Euratom o di uno Stato membro, a entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico.
- (7) La decisione (PESC) 2022/XXX estende i divieti in materia di esportazione di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro a tutte le valute ufficiali degli Stati membri.
- (8) La decisione (PESC) 2022/XXX estende inoltre la deroga al divieto di effettuare con determinate entità statali russe operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, e di taluni minerali verso la Svizzera, lo Spazio economico europeo e i Balcani occidentali.
- (9) La decisione (PESC) 2022/XXX stabilisce altresì il divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia di trasportare merci su strada nell'Unione e il divieto di accesso ai porti per i natanti appartenenti a persone fisiche o giuridiche russe o registrati sotto la bandiera della Russia. Introduce inoltre il divieto di essere beneficiario, di agire in qualità di trustee e in analoghe veste per persone ed entità russe, nonché il divieto di fornire determinati servizi a trust.
- (10) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario apportare alcune modifiche al testo, in particolare agli allegati.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX¹, del XX marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
- (3) In data XXX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC. Tale decisione amplia l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza; stabilisce ulteriori restrizioni all'importazione di taluni beni provenienti dalla Russia, in particolare carbone e altri combustibili fossili solidi; stabilisce anche ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Russia, in particolare di carboturbi e altri beni.
- (4) La decisione (PESC) 2022/XXX vieta inoltre l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi ed entità od organismi stabiliti in Russia.
- (5) La decisione (PESC) 2022/XXX stabilisce il divieto di fornire sostegno, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio derivante da un programma dell'Unione, dell'Euratom o di uno Stato membro, a entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico.
- (6) La decisione (PESC) 2022/XXX estende i divieti in materia di esportazione di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro a tutte le valute ufficiali degli Stati membri.
- (7) La decisione (PESC) 2022/XXX estende la deroga al divieto di effettuare con determinate entità statali russe operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il

¹ GUL del , pag. .

trasporto di combustibili fossili e di taluni minerali verso la Svizzera, lo Spazio economico europeo e i Balcani occidentali.

- (8) La decisione (PESC) 2022/XXX stabilisce altresì il divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia di trasportare merci su strada nell'Unione e il divieto di accesso ai porti per i natanti appartenenti a persone fisiche o giuridiche russe o registrati sotto la bandiera della Russia. Introduce inoltre il divieto di essere beneficiario, di agire in qualità di trustee e in analoghe veste per persone ed entità russe, nonché il divieto di fornire determinati servizi a trust.
- (9) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

"v) "direttive sugli appalti pubblici": le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE;

w) "impresa di trasporto su strada": qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati."

- (2) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;"

- (3) all'articolo 2, paragrafo 7, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;"

- (4) all'articolo 2, paragrafo 7, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b);"

- (5) all'articolo 2 bis, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;"

(6) all'articolo 2 bis, paragrafo 7, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;"

(7) all'articolo 2 bis, paragrafo 7, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b);"

(8) all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure";

(9) all'articolo 3 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure";

(10) all'articolo 3 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.";

(11) all'articolo 3 quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

- (a) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
- (b) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, ad eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

8. Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b).";

(12) all'articolo 3 nonies sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";

(13) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 sexies bis

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi natante:

- (a) posseduto, affittato, noleggiato, gestito o altrimenti controllato da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi; o
- (b) registrato sotto la bandiera della Russia.

2. Il paragrafo 1 si applica ai natanti che sono passati dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi Stato dopo il [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Ai fini del presente articolo, si intende per natante:

- (a) una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali; o
- (b) un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; o
- (c) un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

4. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di un natante che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.

5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare un natante ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:

- (a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- (b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento; o
- (c) scopi umanitari.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";

- (14) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 decies

1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell'allegato XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
2. È vietato:
 - (a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
 - (b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al [GU: inserire data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore], di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. A decorrere dal [GU: inserire data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore], il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'importazione, nonché all'acquisto e al trasporto necessari per l'importazione nell'Unione, di:
 - (a) 837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 310420 tra il [GU: inserire il giorno del mese corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore] di un determinato anno e [GU: inserire il giorno del mese corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore meno un giorno] dell'anno seguente²;
 - (b) 1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 310520, 310560 e 310590 tra il [GU: inserire il giorno del mese corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore] di un determinato anno e [GU: inserire il giorno del mese corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore meno un giorno] dell'anno seguente³.
5. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti al paragrafo 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 3 undecies

1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XII, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.

² Contingente con numero d'ordine 09.8250

³ Contingente con numero d'ordine 09.8251

2. È vietato:
 - (a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
 - (b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al [GU: inserire data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore], di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 3 duodecies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.
2. È vietato:
 - (a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
 - (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al [GU: inserire data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore], di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
5. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui

forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Articolo 3 terdecies

1. È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.
 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:
 - (a) posta nell'ambito del servizio universale;
 - (b) merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.
 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al [GU: inserire data corrispondente a 7 giorni dopo l'entrata in vigore], al trasporto di merci iniziato prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore], purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:
 - (a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del [GU: inserire la data di entrata in vigore], o
 - (b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.
 4. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:
 - (a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
 - (b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento; o
 - (c) scopi umanitari.
 5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";
- (15) all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;"
- (16) l'articolo 5 ter è sostituito dal seguente:
- "1. È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR.

2. È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 100 000 EUR.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.";

(17) all'articolo 5 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:";

(18) all'articolo 5 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:";

(19) all'articolo 5 septies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato vendere valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.";

(20) l'articolo 5 decies è sostituito dal seguente:

"1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

- (a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
- (b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.";

(21) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 5 duodecies

1. È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/UE, a o con:
 - (a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; oppure
 - (b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure
 - (c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.
2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:
 - (a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
 - (b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
 - (c) alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;
 - (d) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche in Russia dell'Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
4. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al [GU: inserire data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore].

Articolo 5 terdecies

1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione,

dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- (a) ai programmi di cooperazione medica, farmaceutica e sanitaria, ad eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;
 - (b) al sostegno per scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
 - (c) ai programmi veterinari e fitosanitari;
 - (d) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;
 - (e) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
 - (f) alle attività della società civile, alla promozione diretta della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in Russia, agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;
 - (g) ai programmi per il clima e l'ambiente, ad eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;
 - (h) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche in Russia dell'Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

Articolo 5 quaterdecies

1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:
- (a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
 - (b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
 - (c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) e b);
 - (d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a), b) o c);

- (e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).
2. A decorrere dal [GU: inserire data corrispondente a un mese dopo l'entrata in vigore] è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine come descritto al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il [GU: inserire data corrispondente a un mese dopo l'entrata in vigore] di accordi incompatibili con il presente articolo conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare i servizi ivi menzionati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:
- (a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
- (b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia."
- (22) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente:
- "d) i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabilito dal presente regolamento tramite l'uso di cripto-attività."
- (23) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;";
- (24) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (25) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (26) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- (27) l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- (28) l'allegato XVIII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- (29) gli allegati XX, XXI, XXII e XXIII sono aggiunti conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*